



**Trattamento dati nel contesto
scolastico nell'ambito
dell'emergenza sanitaria**

Fonte: GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Link web : <https://www.gpdp.it/temi/coronavirus/faq>

Faq n. 14 – Quali sono le misure che l'Istituto deve adottare per trattare i dati dello studente che usufruisce della didattica in presenza nell'ipotesi di due casi di positivi in classe?

Le scuole secondarie di I e II grado e gli istituti di istruzione e formazione professionale (leFP), nell'ipotesi in cui in una classe si siano verificati due casi positivi, in qualità di titolari del trattamento, possono trattare i dati presenti nella documentazione fornita dagli alunni per dimostrare la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento in presenza dell'attività didattica (conclusione del ciclo vaccinale primario e guarigione da meno di centoventi giorni, effettuazione della dose di richiamo) assicurando che le verifiche dei suddetti requisiti siano effettuate quotidianamente:

- per il periodo previsto dalla legge (10 giorni) e nei confronti dei soli studenti che fruiscano della didattica in presenza;
- esclusivamente per assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei suddetti casi, con esclusione di ogni altra finalità;
- secondo modalità che assicurino la sicurezza e l'integrità dei dati;
- senza acquisizione preventiva della relativa documentazione (certificato vaccinale o di guarigione, green pass) che deve essere esclusivamente esibita dall'alunno all'atto del controllo;
- nel caso di esibizione del green pass, utilizzando esclusivamente l'App di verifica C-19 (modalità rafforzata);
- da personale autorizzato e istruito.

Il titolare deve astenersi dal raccogliere e conservare la predetta documentazione (certificato vaccinale o di guarigione, green pass) nonché dall'intraprendere iniziative che comportino la diffusione dell'elenco degli alunni che svolgono la didattica in presenza o da remoto.